

Nota bene: SALVARE il modulo ed ALLEGATI nei FORMATI WORD o PEnoFFICE, JPEG o PDF

PROGETTO DA "METTERE IN ADOZIONE" Anno 2015

SOGGETTO PROMOTORE	ASP RAVENNA CERVIA E RUSSI
TITOLO PROGETTO DA "ADOTTARE"	ACCOGLIENZA E AFFIDO FAMILIARE
BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO DA "ADOTTARE" <small>(la descrizione è molto utile per rendere interessante e finanziabile il progetto)</small>	<p>Ogni bambini ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia. Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli aiuti e interventi di sostegno disposti dai servizi, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.</p> <p>Affido cos'è? Quando una famiglia attraversa un momento di difficoltà e non riesce a prendersi momentaneamente cura dei figli, i minori possono essere accolti per un periodo di tempo determinato in un'altra famiglia, la famiglia accogliente.</p> <p>Chi può fare affido? Coppie sposate o conviventi, con o senza figli, single. Non sono fissati particolari vincoli di età degli affidatari rispetto al minore affidato, salvo la maggiore età.</p> <p>Come è organizzato l'affido? L'affido può durare fino ad un massimo di 24 mesi.</p>
AREA DI INTERVENTO <small>(Barrare una sola casella)</small>	<input checked="" type="checkbox"/> SOCIALE SOCIALE <input type="checkbox"/> SANITARIO <input type="checkbox"/> CULTURALE <input checked="" type="checkbox"/> RIQUALIFICAZIONE URBANA E DIRITTI DEGLI ANIMALI
LUOGO/I DI REALIZZAZIONE	Comune di Ravenna e Comune di Russi
PERIODO DI SVOLGIMENTO	Da novembre 2015 a novembre 2016
COSTI COMPLESSIVI PRESUNTI	3.000,00 euro da utilizzarsi per la promozione di materiale informativo e l'organizzazione di almeno due eventi rivolti alla cittadinanza
INFORMAZIONI SULLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO	<p style="text-align: center;">IL PROGETTO VERRA' REALIZZATO INDIPENDENTEMENTE DALLA "ADOZIONE" GRAZIE AD ALTRI CONTRIBUTI E/O RISORSE PROPRIE</p> <p style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/> SI X NO</p>
REFERENTE e CONTATTI	<p>REFERENTE: SAMUELE BOSI INDIRIZZO: PIAZZA CADUTI PER LA LIBERTA' 21 RAVENNA EMAIL: info@aspravennacerviaerussi.it TELEFONO: 0544 249111</p>

AFFIDO FAMILIARE - INFORMAZIONI PRATICHE

1. Regolamento

Gli Enti Locali che gestiscono un servizio affidi deliberano un regolamento che diviene il riferimento teorico-pratico-normativo indispensabile per la definizione dei criteri, dei tempi, delle modalità dell'affidamento, degli impegni e dei diritti dell'amministrazione, delle famiglie d'origine, delle famiglie affidatarie.

2. Contributo mensile

La famiglia affidataria percepisce un contributo fisso mensile svincolato dal reddito, quale impegno dell'Amministrazione nei confronti della famiglia affidataria e quale riconoscimento per l'impegno sociale svolto. L'importo del contributo è determinato dall'entità dell'impegno richiesto alla famiglia affidataria e dalle decisioni delle singole Amministrazioni. Circa 500,00 euro mensili

3. Rimborso spese agli affidatari

La legge nazionale prevede misure di sostegno ed aiuto economico in favore della famiglia affidataria, che possono comprendere anche un rimborso spese a favore della stessa. Le delibere istitutive ed i regolamenti delle amministrazioni locali che istituiscono il Servizio di Affidamento familiare prevedono un sostegno economico agli affidatari per consentire a tutte le famiglie idonee questa scelta, indipendentemente dalle condizioni di reddito.

4. Assicurazione

I minori in affidamento sono assicurati dall'ente locale per incidenti e danni provocati e subiti nel corso dell'affidamento.

5. Assegni familiari

In base alla normativa vigente (L. 149/01 art. 38, comma 1) **il Giudice**, anche in relazione alla durata dell'affidamento, **può disporre** che gli assegni familiari e le prestazioni previdenziali relative al minore siano erogati temporaneamente in favore dell'affidatario.

6. Detrazioni d'imposta

La legge sul diritto del minore alla propria famiglia (L. 149/01 art. 38, comma 2) sancisce che sono applicabili agli affidatari le detrazioni di imposta per carichi di famiglia, purché l'affidato risulti a carico (art.12 DPR n.917/86) e ciò sia comprovato da un provvedimento dell'autorità giudiziaria.

7. Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori affidatari

La legislazione per il sostegno della maternità e della paternità (L. 8.3.2000 n. 53) e la legge sul "Diritto del minore ad una famiglia" (L. 149/01) stabiliscono che i genitori adottivi o affidatari - con affidamento pre-adoattivo o temporaneo - hanno gli stessi diritti dei genitori naturali in materia di congedo di maternità, di congedo di paternità, di congedi parentali, di congedi per la malattia della figlia o del figlio, di congedi per riposi giornalieri. Hanno le stesse tutele e hanno anche le stesse opportunità. E' loro estesa la disposizione sulla flessibilità dell'orario di lavoro e quella che consente ai datori di lavoro lo sgravio contributivo per la sostituzione di assenti in congedo (di maternità o congedo parentale) e, per la durata di un anno dall'ingresso della bambina o del bambino nel nucleo familiare, anche in caso di sostituzione di lavoratrice autonoma.

- **Congedo di maternità**

E' possibile avere il congedo per cinque mesi a prescindere dall'età del minore adottato e di **tre mesi nel caso dell'affido**. Il congedo può essere fruito entro cinque mesi dall'affidamento.

"La lavoratrice che prende in affidamento un minore ai sensi della legge 184/1983, art 2 e ss. ha diritto all'astensione dal lavoro per un periodo complessivo pari a tre mesi entro l'arco temporale di cinque mesi decorrenti dalla data di affidamento del minore all'interessata; entro i predetti cinque mesi, il congedo in esame è fruito dall'interessata in modo continuativo o frazionato. Il congedo spetta a **prescindere dall'età del minore all'atto dell'affidamento** ed è riconosciuto pertanto anche per minori che, all'atto dell'affidamento, abbiano superato i sei anni di età". **Congedo di paternità** Al padre lavoratore spetta alle stesse condizioni previste per la madre, per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua, in alternativa alla madre lavoratrice che vi rinuncia anche solo parzialmente. Il padre lavoratore potrà usufruire dei congedi anche in caso di decesso o infermità della madre e nei casi di abbandono o affidamento esclusivo. **Congedo parentale** Per la fruizione dei congedi parentali il limite di età dei 12 anni è stato abolito. "In attuazione delle nuove disposizioni, i genitori adottivi e affidatari, analogamente ai genitori biologici, possono fruire del congedo parentale **entro i primi otto anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare**, indipendentemente dall'età del bambino al momento dell'adozione o dell'affidamento e comunque non oltre il compimento della maggiore età".

8. Iscrizione anagrafica del minore

Negli affidamenti di breve durata, non viene effettuata nessuna variazione anagrafica.

Negli affidamenti a lungo termine è necessario tenere presente che l'iscrizione potrebbe avvenire previo accordo con i servizi e con i genitori del minore, se non sono decaduti dalla potestà; l'iscrizione del minore sullo stato di famiglia degli affidatari e conseguente cambio di residenza, può comportare il cambiamento dei soggetti istituzionali che si occupano del minore, ovvero degli operatori di territorio e del servizio affidi, è dunque un nodo aperto che richiede un'attenta valutazione di opportunità. Per consentire il superamento di alcune difficoltà quotidiane (es. tesserino sanitario, iscrizione scolastica, ecc.) si suggerisce di fare acquisire al minore affidato il domicilio presso la famiglia affidataria.

Queste considerazioni sono valide sia per gli affidi disposti dal Servizio locale e resi esecutivi dal Giudice Tutelare (comma 1, art.4, legge n.149/01) sia per gli affidamenti disposti dal Tribunale per i Minorenni (comma 2, art.4, legge n.149/01).

9. Assistenza Sanitaria

Secondo la normativa vigente (L. 149/01 art. 5, comma 1) l'affidatario, in relazione ai rapporti con le autorità sanitarie, esercita i poteri connessi con la potestà parentale. Se un bambino viene affidato ad una famiglia residente nella sua stessa Azienda Sanitaria Locale, rimane valido il tesserino sanitario e, se ne valuta la necessità, la famiglia affidataria può richiedere la variazione del medico.

Qualora l'affidamento avvenga in una famiglia residente in altra Azienda Sanitaria Locale, al minore sarà rilasciato (sulla base della presentazione da parte della famiglia affidataria alla propria ASL della documentazione attestante l'affidamento) un tesserino sanitario rinnovabile ogni 6 mesi.

10. Scuola

Secondo la normativa vigente (L. 149/01 art. 5, comma 1) l'affidatario, in relazione ai rapporti con le istituzioni scolastiche, esercita i poteri connessi con la potestà parentale.

L'iscrizione al nido, alle scuole materne, alle scuole dell'obbligo e delle superiori va fatta sulla base del domicilio del minore. La famiglia affidataria deve presentare una dichiarazione che attesti l'affidamento rilasciata dal servizio del Comune di residenza. In alcune strutture educative per la prima infanzia (nido e scuole materne comunali) il regolamento prevede, per i minori in affidamento familiare, la priorità per l'accoglimento della domanda d'iscrizione e la possibilità di accesso al servizio a tariffe agevolate.

Gli affidatari partecipano all'elezione degli organi collegiali (art.19. 2deg. comma del DPR n.416/74). Il Codice Civile, art.348, riguardo al rinnovo degli organi collegiali della scuola, stabilisce che questo spetta "a entrambi i genitori e a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali siano attribuiti, con provvedimento dell'autorità giudiziaria, poteri tutelari".

Al riguardo è opportuno segnalare che, sulla base delle ultime ordinanze del Ministero della Pubblica Istruzione (O.M. n.215,216,217 del 1991) non viene prevista la possibilità per i genitori affidatari di essere eletti in tali organi.

11. Espatrio

- La richiesta per ottenere il documento (carta d'identità o passaporto) per potersi recare all'estero con un minore in affidamento deve essere firmata dai genitori naturali o dal tutore (legge 1185/67 art.3).
In assenza del consenso dei genitori il Giudice Tutelare può autorizzare l'espatrio. La famiglia affidataria che avesse la necessità di tale documentazione deve rivolgersi ai servizi territoriali che hanno in carico il bambino, i quali daranno le informazioni necessarie e collaboreranno all'ottenimento del documento.
Poiché può trattarsi di una procedura complessa e lunga è opportuno attivarsi con 1 o 2 mesi di anticipo.
- Per le gite scolastiche l'autorizzazione deve essere firmata da chi esercita la potestà parentale o dal tutore. L'attuale legge (L. 149/01, art. 5 comma 1) attribuisce all'affidatario l'esercizio dei poteri connessi con la potestà parentale.